

01 marzo 2012

Le ragioni di una proposta di legge - Notiziario Novembre 2011

Le ragioni di una proposta di legge

Notiziario Consulta Nazionale - Novembre 2011

Da diversi anni la [Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva](#) sta lavorando per promuovere l'adozione di una legge statale che stabilisca alcune chiare norme sul fenomeno dei [beni collettivi](#).

Si intende così offrire al legislatore nazionale, regionale e locale, oltre che alla tutela giurisdizionale che ne consegue, una linea guida per affrontare la miriade di particolarissimi nomi, usi e costumi che caratterizzano il fenomeno proprietario collettivo lungo la nostra tanto variegata penisola, dovuti essenzialmente al fatto che il nostro Stato unitario, di cui con onore celebriamo il 150 anno di unità, era stato preceduto per secoli da ducati, regni, e potentati che avevano ognuno a proprio modo disciplinato la materia dei [beni collettivi](#).

La consuetudine che aveva retto queste forme di godimento per secoli è stata quindi nell'età moderna "ristretta" nel diritto positivo con alterne vicende, spesso caratterizzate non dalla volontà di comprenderla e disciplinarla, ma da quella di assoggettarla alla cultura giuridica ufficiale.

Ciò sta avvenendo tutt'oggi, attraverso la sempre più invadente [legislazione regionale](#), che sta assumendo compiti non ammissibili di disciplina del diritto soggettivo che è connaturato alle [proprietà collettive](#) e come tale rimane di competenza strettamente statale.

Non nascondiamo il fatto, peraltro, che già più volte le camere hanno visto presentare disegni di legge finalizzati unicamente a riconoscere e legittimare le tante [usurpazioni](#) ed occupazioni che i [beni collettivi](#) hanno subito in questi anni sotto la spinta delle urbanizzazioni civili ed industriali delle campagne e delle zone ambientalmente più pregiate del nostro paese.

Per questo abbiamo chiesto la collaborazione di tanti studiosi del diritto e di cultori della materia, che abbiamo trovato nel [Centro studi e Documentazione sui demani civici e le proprietà collettive](#) della [Università di Trento](#) magistralmente diretto dal [Prof. Pietro Nervi](#).

Abbiamo chiesto loro di astrarre alcuni principi fondamentali comuni alla variegatissima sequenza di denominazioni e di situazioni che caratterizzano la [proprietà collettiva](#) e di ordinarli in un disegno di legge.

Testo della proposta di legge:

Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli artt. 2, 9, 42 comma 2 e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,

a) soggetto soltanto alla Costituzione

b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva che oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata che discrezionale;

- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività, i cui membri hanno in proprietà terreni, ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.
2. Lo statuto, approvato dagli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell'ente.

Art. 2. Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto:
- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali,
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale,
- c) componenti stabili del sistema ambientale,
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale,
- e) strutture ecopaesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale,
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato Italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto di uso civico sulle terre di collettivo godimento si caratterizza per:
- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti la comunità dei consorti, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Note:

L'art.1 del disegno di legge fa emergere le linee di fondo del provvedimento:

- Il riconoscimento dei dominii collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
- Il riconoscimento del contenuto del diritto d'uso di avere, normalmente e non eccezionalmente, ad oggetto utilità fondo consistenti in uno sfruttamento di esso e di essere riservato ai cittadini del Comune, o addirittura ad una parte di esso. Ciò determina nel cittadino una situazione giuridica complessa di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme allo loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni.
- Il riconoscimento della capacità di autonormazione dei dominii collettivi facilita pertanto l'esercizio dei diritti: a livello individuale, da cui discendono gli eventi (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo), e a livello collettivo o di amministrazione, da cui discendono le decisioni, vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore.

Nell'articolo 2 del Disegno di legge il richiamo alle competenze dello Stato delinea i motivi di interesse generale dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendessero eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva):

- a) il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra;
- b) la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato.

Cliccare sulle singole immagini per ingrandirle:

Novembre 2011

Consulta nazionale della proprietà collettiva



Un altro modo di possedere

Glossario dell'uso civico

• USO CIVICO IN GENERALE

Il termine *Usi Civici* viene abitualmente usato per definire una serie di istituzioni molto diverse tra loro. Ciò deriva anche dal fatto che la legge del 1927 ha usato il termine in forma generica.

• BENI (DOMINI) COLLETTIVI

Oggi la miglior dottrina utilizza questo termine per offrire una generica denominazione dei soggetti gestori di un patrimonio di collettivo godimento.

• USO CIVICO

In senso stretto con questo termine deve invece intendersi la titolarità di una comunità ad esercitare alcuni diritti reali (pascolatico, legnatico, fungatico, cipollatico, ecc.) su di un terreno altrui.

• PROPRIETÀ COLLETTIVE

Con questa dizione si considerano in genere i terreni vincolati al beneficio di una determinata cerchia di originari, e di proprietà di un ente esponentiale come ad esempio le Partecipanze Emiliane, le Regole cadorine, la Magnifica Comunità di Piemme, le università agrarie del Lazio, ecc.

• DOMINI CIVICI

Con questa definizione si individuano invece i terreni vincolati al beneficio della generalità dei residenti di un Comune o di una frazione e di proprietà di una amministrazione comunale o di un'associazione di gestione (ASUC). Si tratta della realtà più diffusa dalle Comunalie Parmensi alle Vicinie friulane, dalle comunanze marchigiane agli ademprivi sardi.

Le ragioni di una proposta di legge

Da diversi anni la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva sta lavorando per promuovere l'adozione di una legge statale che stabilisca alcune chiare norme sul fenomeno dei beni collettivi.

Si intende così offrire al legislatore nazionale, regionale e locale, oltre che alla tutela giurisdizionale che ne consegue, una linea guida per affrontare la miniera di particolarissimi nomi, usi e costumi che caratterizzano il fenomeno proprietario collettivo lungo la nostra tanto variegata penisola, dovuti essenzialmente al fatto che il nostro Stato unitario, di cui con onore celebriamo il 150° anno di unità, era stato preceduto per secoli da ducati, regni, e potentati che avevano ognuno a proprio modo disciplinato la materia dei beni collettivi.

La consuetudine che aveva retto queste forme di godimento per secoli è stata quindi nell'età moderna "ristretta" nel diritto positivo con alterne

vicende, spesso caratterizzate non dalla volontà di comprenderla e disciplinarla, ma da quella di assoggettarla alla cultura giuridica ufficiale.

Ciò sta avvenendo tutt'oggi, attraverso la sempre più invadente legislazione regionale, che sta assumendo compiti non ammissibili di disciplina del diritto soggettivo che è connotato alle proprietà collettive e come tale rimane di competenza strettamente statale.

Non nascondiamo il fatto, peraltro, che già più volte le camere hanno visto presentare disegni di legge finalizzati unicamente a riconoscere e legittimare le tante usurpazioni ed occupazioni che i beni collettivi hanno subito in questi anni

sotto la spinta delle urbanizzazioni civili ed industriali delle campagne e delle zone ambientalmente più pregiate del nostro paese.

Per questo abbiamo chiesto la collaborazione di tanti studiosi del diritto e di cultori della materia, che abbiamo trovato nel Centro studi e Documentazione sui demani civici e le proprietà collettive della Università di Trento magistralmente diretto dal Prof. Pietro Nervi.

Abbiamo chiesto loro di astrarre alcuni principi fondamentali comuni alla variegatissima sequenza di denominazioni e di situazioni che caratterizzano la proprietà collettiva e di ordinarli in un disegno di legge.

"Se noi non cominciamo ad ammettere l'esistente verità che non esiste soltanto una cultura ufficiale e che non esiste, a livello di utilizzazione e gestione dei beni, soltanto il modello della proprietà individuale di indichiamo stampano romanistico, ma che possono ben coesistere altre culture giuridiche portatrici di modi alternativi nella concezione della appartenenza, ci precipitiamo ogni possibilità di capire il problema della proprietà collettiva."

Piolo Grossi

Quanti sono gli enti della Proprietà Collettiva in Italia?

È quasi impossibile oggi stimare con certezza l'entità del fenomeno dei Domini collettivi in Italia.

Una ricerca del Ministero dell'Agricoltura del 1957 li quantificava in più di due milioni di ettari di terreno agro-silvo-pastorale, per quanto da allora di acqua ne è passata sotto i ponti.

La Consulta, comparando diverse fonti, ha fatto una prima ricognizione degli enti rintracciato almeno 1567 gestori dei beni collettivi, senza contare gran parte delle regioni meridionali, dove i beni sono per lo più confusi con il patrimonio dei Comuni.

Di recente l'ISTAT ha ricompreso nel 6° censimento dell'agricoltura anche questi beni: i primi dati, resi recentemente noti, indicano che sono ben 1.407 gli enti o i Comuni che gestiscono ben 1.105.000 ettari di superficie agro-silvo-pastorale (più del 8,85% della disponibilità nazionale), di cui più di 450.000 di SAU (il 4,4% del totale nazionale).

La Consulta Nazionale delle Proprietà collettive ha offerto il proprio supporto all'Istat, nel tentativo di dare il giusto ordine ai dati raccolti oltre che un aiuto nella loro "lettura" puntuale e complessiva.

In termini assoluti possiamo dire che la regione dove la

proprietà collettiva è più numerosa è il Trentino Alto Adige, che conta ben 956 enti di gestione, per lo più masi chiusi. In Italia centrale svetta l'Umbria. Altra situazione particolarissima è la Sardegna, dove, per quanto la superficie interessata dalla proprietà collettiva è vastissima (si parla di 161mila ettari), sono davvero pochi gli enti gestori.

Passando ad aree geografiche si rileva un dato uniforme nelle diverse parti del Paese, con il nord che concentra il 41 per cento della superficie contro il 34 del del centro ed il 25 del sud, tenendo conto che nelle regioni meridionali la rilevazione sconta più che in altre aree la difficoltà di censire le proprietà intestate ai Comuni e di distinguere il patrimonio collettivo da quello strettamente pubblico.

I dati che ne escono sono certamente quantificati per difetto, visto che il Censimento ha interessato solo gli enti che dichiaravano di avere SAU, cosa non sempre rilevabile nelle proprietà dell'arco alpino o appenninico, gestite interamente a boschi.

Si tratta comunque di un ottimo dato di partenza, che può aprire una riflessione molto ampia sull'attualità di questa forma di proprietà e sulla impossibilità di essere considerata come un fenomeno "marginale" nell'economia del nostro paese.

La Consulta nazionale delle Proprietà collettive

La Consulta nazionale della proprietà collettiva è una associazione senza scopo di lucro fondata nel 2006 che si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche dei Domini Collettivi, comunque denominati, nell'ottica della propria vocazione europea, attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggiore conoscenza dell'argomento ed alla difesa e valorizzazione dei domini e dei diritti collettivi.

La Consulta può partecipare, inoltre, ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale, ad ogni livello, compreso quello nazionale ed europeo, tenendo conto della necessità, in ambito regionale o sub regionale, di operare in accordo con i coordinamenti locali.

La Consulta Nazionale rappresenta, assiste e tutela i soggetti rappresentativi dei Domini Collettivi ovvero i propri soci, gli enti o i comitati titolari di diritti o di beni collettivi. La Consulta opera su tutto il territorio nazionale ma ha struttura federativa, perché le comunità sono storicamente diverse e perché le legislazioni e gli interlocutori istituzionali sono diversi da Re-


gione a Regione. Il Direttivo e l'Assemblea nazionali si occupano di iniziative di prospettiva statale, mentre i Coordinamenti regionali operano quotidianamente nelle realtà di provenienza.

Attualmente la consulta è presente con propri coordinamenti (alcuni preesistenti alla stessa Consulta) in 12 regioni (Trentino, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Basilicata, Campania ed Abruzzo) ed è retta da un Comitato Direttivo composto dai Rappresentanti dei Coordinamenti Regionali riconosciuti dall'Assemblea.

Consulta nazionale della proprietà collettiva

Via Prati, 2 - 38100 Trento
tel./fax: 040/226161
e-mail: consultanzapropcollettiva@yahoo.it





Gli obiettivi di una iniziativa legislativa

Gli obiettivi di una iniziativa di legge in materia di domini collettivi sono molteplici: si vuol riconoscere, in definitiva, che i domini collettivi si collocano come soggetti neo-istituzionali, in quanto, per un verso, ad essi compete l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico e, per un altro verso, in quanto enti

gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nella imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

Di più, nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali, e della montagna in particolare, le cui strategie fanno affidamento essenzialmente nel modello di sviluppo locale e in quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi va riconosciuta la capacità di endogeneizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi.

Tra i tanti effetti che


"L'interesse collettivo per la sostenibilità delle produzioni territoriali (agricoltura, selvicoltura, caccia, pesca, ecc.) si dimostra un incentivo molto più forte alla conservazione di un dato insieme di risorse che non l'interesse privato alla massimizzazione del reddito derivante dallo sfruttamento delle risorse e la stessa stabilità sociale è basata sul controllo collettivo dell'uso delle risorse sulle terre di collettivo godimento"

Pietro Nervi



l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva possono essere i seguenti: mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, manutenzione del territorio e conservazione attiva dell'ambiente, garanzia di un marchio ambientale, coesione della popolazione e creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale, ambientale.

Non, dunque, il recupero di un relitto storico, ma il rilancio di un istituto vivo, attuale ed utilizzabile anche per nuove esigenze che la nostra società sta esprimendo



L'articolo 1 del disegno di legge

Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi

In attuazione degli artt. 2, 9, 42 comma 2 e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,

- a) soggetto soltanto alla Costituzione
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva che oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata che discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività, i cui membri hanno in proprietà terreni, ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Lo statuto, approvato dagli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell'ente.

L'art.1 del disegno di legge fa emergere le linee di fondo del provvedimento:

- *Il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.*
- *Il riconoscimento del contenuto del diritto d'uso di avere, normalmente e non eccezionalmente, ad oggetto utilità fondo consistenti in uno sfruttamento di esso e di essere riservato ai cittadini del Comune, o addirittura ad una parte di esso. Ciò determina nel cittadino una situazione giuridica complessa di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni.*
- *Il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi facilita pertanto l'esercizio dei diritti: a livello individuale, da cui discendono gli eventi (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo), e a livello collettivo o di amministrazione, da cui discendono le decisioni, vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore.*

"Io sono profondamente convinta che i sistemi di governo democratico siano le più alte forme di amministrazione umana finora sviluppate. Mi preoccupa però che la continua necessità di impegno civico, di sforzo intellettuale e di vigilanza non siano ben compresi in alcune democrazie mature, e che non vengano trasmessi ai cittadini e agli amministratori delle nuove democrazie. Dobbiamo evitare di cadere nel concetto ingenuo che la democrazia, una volta conquistata, possa continuare per conto suo."

Elinor Ostrom



L'articolo 2 del disegno di legge

Art. 2. Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali,
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale,
- c) componenti stabili del sistema ambientale,
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale,
- e) strutture ecopaesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale,
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto di uso civico sulle terre di collettivo godimento si caratterizza per:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti la comunità dei consorti, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Nell'articolo 2 del Disegno di legge il richiamo alle competenze dello Stato delinea i motivi di interesse generale dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendessero eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva):

- a) *il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra;*
- b) *la disciplina consuetudinaria delle gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente;*
- c) *le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato.*

Il regime giuridico dei beni che appartengono ai domini collettivi è quello della inalienabilità, della indivisibilità, della inusufruttabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale





I 600 ettari della **Partecipanza dei Boschi di Trino (VC)** sono riconosciuti come parte integrante del Parco Naturale dalla Regione Piemonte (1968 ettari) e l'ente stabilisce le modalità di utilizzo e di gestione del bosco e delle strutture ricettive che vi si trovano. La valenza storica dell'Area Protetta è valorizzata dall'ampia documentazione conservata presso la Partecipanza dei Boschi, che dal 1275, per donazione del marchese del Monferrato Guglielmo il Grande, è proprietà indivisa della Selva. La Partecipanza è ora composta da 1272 soci. Unica in Italia, la Partecipanza di Trino mette a disposizione dei propri soci defunti dei loculi nel cimitero locale.

Considerando l'estensione totale del patrimonio ed il numero di impiegati stabili, l'**Università Agraria di Allumiere**, in Provincia di Roma, risulta essere una delle più grandi proprietà collettive in Italia. L'entità del patrimonio ammonta a circa 6.500-7000 Ha, in parte (43%) utilizzato per il pascolo ed un'altra parte (14%) a colture gestite con le metodologie dell'agricoltura biologica. Di recente l'Università ha promosso la realizzazione di un centro per la lavorazione e vendita della carne biologica con l'obiettivo di chiudere la filiera della carne con lavorazione, impacchettamento e smistamento nei punti vendita della Provincia di Roma della "Carne Biologica di Allumiere".



Da un recente studio delle **ASBUC di Norcia**, condotto dal Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina, è risultato che in quell'areale oggi le proprietà collettive anecdotano alla popolazione, se non l'agiatezza, almeno un prezioso contributo di risorse, specie in montagna, ove molto facilmente si distinguono i villaggi che ne sono privi da quelli in cui le Comunanze contribuiscono concretamente e direttamente ai servizi di base (scuole, strade, ospedali), offrendo inoltre un ruolo attivo nella promozione e nella valorizzazione culturale e sociale del territorio di appartenenza.

Le **Regole di Cortina** gestiscono oggi circa 16.000 ettari di bosco (quasi quattro quinti dell'intero territorio comunale) con taglio e vendita del legname e selvicoltura naturalistica del patrimonio forestale. Alcune malghe sono ancora utilizzate per il pascolo del bestiame, mantenendo l'antica attività primaria che, negli ultimi decenni, ha conosciuto un notevole calo. Dal 1990 le Regole gestiscono con proprio personale anche il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ponendosi quale modello di gestione del territorio per la tutela dell'ambiente e della popolazione locale.



Sono serviti 12 anni alla **Partecipanza agraria di Villa Fontana** per portare a termine il progetto del Piano Verde nella tenuta Vallona, che ha comportato la realizzazione di un'area di naturalizzazione estesa per circa 150 ettari, in cui sono stati ricreati e vengono costantemente preservati gli ambienti propri della bassa bolognese, ovvero le aree vallive e boschive di pianura. La costante presenza di specie protette e rare ed in particolare di anatidi migratori, ha permesso di ricomprendere l'area nel sito di interesse comunitario "delle Valli di Medicina e Molinella", costituendo un ecosistema prezioso e delicato che viene preservato con cura.

Alle **Comunali parmensi** si deve la fama raggiunta dal comprensorio delle Valli del Taro e del Ceno nella raccolta del fungo porcino: dal 1964 in poi tutte le Comunali si sono organizzate in riserve per la raccolta dei funghi per preservare dalla raccolta indiscriminata un prodotto altrimenti destinato ad una diminuzione inarrestabile. I proventi derivanti dalla vendita dei permessi per la raccolta dei funghi vengono costantemente reinvestiti dalle Comunali in miglioramenti della proprietà boschiva (viabilità, ripristino fontane, sentieristica, ecc...), con un aumento del turismo destinato alla raccolta del prodotto. Peraltro i proventi dei biglietti sono destinati anche ad iniziative pubbliche o sociali. La Comunale si interessa anche della promozione da quando, nel 1993, si è arrivati al riconoscimento di IGP. Da allora, e soprattutto a partire dal 2000, anno in cui è cominciata la vendita del prodotto marchiato, la promozione ha raggiunto livelli altissimi, grazie a diversi strumenti di marketing, primi fra tutti il sito web (www.funghiobborgotaro.com), un portale dedicato ai funghi, che fa soprattutto "marketing territoriale", grazie a diverse iniziative tra le quali spicca la gestione di una tabella di crescita nella quale è indicato l'andamento della produzione nelle varie zone, che rappresenta una vera e propria "Borsa del Fungo". Attraverso la promozione realizzata in questi anni è triplicato l'afflusso dei cercatori.



Il fenomeno delle proprietà collettive è diffuso in tutta Europa, assumendo forme assai variegate ma accomunate da alcuni principi fondamentali ed in particolare dallo strettissimo legame con il territorio e le popolazioni rurali. Esempi più noti sono i Patriziati svizzeri, diffusi specie nel Canton Ticino, i Comunes della Spagna e dei Paesi Baschi, le proprietà dell'est Europa ed in particolare Ungheria e Romania, fino ai Common lands inglesi.

Il quadro teorico di riferimento che accomuna queste istituzioni si è basato principalmente sulla teoria dei commons sviluppata dalla studiosa americana Elinor Ostrom, insignita di recente del premio Nobel per l'economia, il cui approccio di analisi mette al centro il concetto di local empowerment, cioè la possibilità per le comunità di autogestione delle risorse locali (in questo caso risorse di uso collettivo) e l'opportunità di definire autonomamente le regole di uso-appropriazione del bene comune (Ostrom, 1990 e 2006).

"Ho scoperto in questa vallata del Ticino una realtà istituzionale fatta di corporazioni proprietarie e di terreni che sottostanno al vago pascolo e ad altre servitù e che non sono abusati, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discende da remotissimi secoli fino a noi"

Carlo Cattaneo

Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica stanno a fondamento di un progetto chiamato "Sa Di Legno", capace di far tesoro delle risorse ambientali e umane dislocate entro un raggio di 12 chilometri: quello che unisce il bosco di Vallon di Ponente - proprietà collettiva della comunità di Pesaris - al resto della Val Pesarina e al Comune di Saunis. È questo il teatro di un'avventura operativa e conoscitiva originata nel dicembre 2007 da 43 piante di uno dei lotti boschivi gestiti dall'**Amministrazione frazionale di Pesaris** (www.pesaris.it) secondo gli standard del "Pefe" e culminata nella "Casa di Legno Eco-Sostenibile" di Sostasio di Prato Carnico (Udine). Oggi "Sa Di Legno®" è un marchio registrato e presente sul mercato come nodo di una rete di imprese produttrici di case, di elementi per l'arredo e di sedute che del legno hanno non soltanto la consistenza e il colore, ma anche il sapore, il sapere e quel calore che le avvicina all'idea di famiglia. Lo scopo è dare al mercato la stessa reale sostenibilità dell'ambiente di cui è parte. Dove l'aggettivo "reale" va unito al lavoro del "Laboratorio Lea & Ecodesign" dell'Enea di Bologna, che ha quantificato scientificamente la sostenibilità ambientale del legno utilizzato nel progetto "Sa Di Legno", il primo in Italia - terzo al mondo - a guadagnare la Certificazione di Progetto Pefe. Una preminenza riconosciuta pure dalla certificazione "CasaClima B+", rilasciata dall'Ape - Agenzia per l'Energia del Friuli-V. G. per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per l'efficienza energetica.

